

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1253

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANELLA, BASSO, BERTOTTI, CASTELLAZZI, FAVERIO, FONTAN,
GUBETTI, HÜLLWECK, LAUBER, MALAN, MONTANARI, RAVETTA,
RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, SALINO, ZENONI**

Modifiche agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di tempo pieno e di tempo definito per i professori e i ricercatori universitari

Presentata il 19 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella tradizione universitaria la figura del professore è sempre stata improntata a un regime di « libertà »: non solo « libertà interna » (cioè nell'adempimento dei propri compiti) al fine di garantire da indebite pressioni; ma anche « libertà esterna », nel senso di non dover subire limitazioni di attività (una volta garantito l'impegno connesso alla funzionalità della istituzione).

Tale regime di libertà è da vedersi in rapporto a varie ragioni tra cui, precipuamente, l'esigenza, da parte dell'università, di giovare del rapporto stabile con personalità di alto livello scientifico e professionale, le quali, da un lato, potrebbero rifugiare dall'impegno accademico ove fosse esclusivo, e, d'altro lato, vedrebbero deteriorarsi la propria qualificazione in man-

canza di uno stretto rapporto con le problematiche concrete della disciplina.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, pur nell'ambito del giusto principio di prevedere impegni differenziati, ha introdotto il regime di tempo pieno inteso non tanto come livello di coinvolgimento più elevato, bensì come regime preclusivo ed esclusivo (regime sostanzialmente rimasto immutato a seguito di un modesto intervento di revisione normativa).

Interpretando tale orientamento restrittivo, vi si deve ravvisare una finalità di crescente trasformazione del professore universitario in burocrate, da un lato nel solco della matrice napoleonica di statizzazione e mortificazione dell'autonomia universitaria, e d'altro lato in conformità alle più recenti impostazioni centralistiche e

burocratico-sindacali (nelle quali lo strumento del limite, e del divieto, viene senza dubbio preferito, ideologicamente e tecnicamente, rispetto agli strumenti di promozione qualitativa).

Si tratta, ora, nel quadro di una revisione complessiva dell'istituzione universitaria, di recuperare taluni corollari dei principi fondamentali recentemente violati. Nello specifico, quanto al regime dell'impegno del professore universitario, si tratta di realizzare complessivamente il seguente quadro:

mantenimento dei due livelli di impegno, per favorire, tramite tale profilo di flessibilità, il miglior reclutamento possibile;

iscrizione di entrambi i livelli a un regime non preclusivo di attività esterne, al fine di favorire la migliore formazione continua del docente il quale, nella mag-

gior parte delle discipline, avvalora la propria conoscenza, anche teorica, tramite l'esercizio di attività concrete e applicative;

rafforzamento del tempo pieno includendo la necessità di almeno un secondo corso;

rafforzamento del controllo del tempo pieno, disponendo che l'accertamento venga effettuato in conformità a delibera del consiglio di facoltà escludendo forme come quella in uso, consistente di fatto in una autocertificazione.

Quanto al regime del ricercatore, si ritiene debbano valere gli stessi principi invocabili per il professore, peraltro con le ovvie diversificazioni derivanti dalle diversità di mansioni (tra cui va sottolineato che nessun obbligo di tenuta di corso può ravvisarsi in capo al ricercatore seppur confermato).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'ateneo. I professori a tempo pieno sono tenuti altresì ad accettare almeno un incarico di secondo insegnamento, assicurando la loro presenza per non meno di quattrocento ore annuali complessive da controllare secondo modalità deliberate dal consiglio di facoltà, escluso il ricorso all'autocertificazione ».

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Tempo pieno e tempo definito*). — L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

2. Ciascun professore può scegliere tra il regime di tempo pieno e il regime di tempo definito. La scelta è esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico. In caso di consegna della domanda, gli uffici rilasciano ricevuta. In mancanza di scelta, si intende confermata la scelta formulata nella domanda più recente; in mancanza di ogni domanda, si applica il regime di tempo pieno.

3. Il regime di impegno a tempo definito e quello a tempo pieno sono compatibili con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti, ma sono incompatibili

con l'esercizio del commercio e dell'industria ».

3. La distinzione tra tempo pieno e tempo definito, tranne l'obbligo dei corsi e ferma restando la diversità delle mansioni, si applica anche ai ricercatori.